



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
10	12/01/2021	50	17	92

**Oggetto:**

Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto di "Coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola" - Proponente IMI s.r.l. - CUP 8663.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 852F59A8237ED67933C4852A6D3AFEB31685974F

Frontespizio Allegato : 940EED8B40B0D63ACD35B905FEE5B6834FCBE468



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott.ssa Brancaccio Simona**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>10</b>	<b>12/01/2021</b>	<b>17</b>	<b>92</b>

Oggetto:

*Provvedimento di Verifica di assoggettabilita' alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza relativo al progetto di "Coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola" - Proponente IMI s.r.l. - CUP 8663.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al paragrafo 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

#### CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 60974 del 30/01/2020 contrassegnata con CUP 8663, la IMI s.r.l., con sede in Roccarainola (NA) alla Via Difesa 5, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dalla dott.ssa Stefania Coraggio, funzionari dello Staff 50 17 92;
- c. che, a seguito di preavviso di rigetto per improcedibilità dell'istanza prot. reg. n. 84021 del 10/02/2020 trasmesso sia al proponente sia alla UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli, la IMI s.r.l. ha provveduto a sanare i difetti riscontrati in sede di verifica documentale trasmettendo integrazioni acquisite al prot. reg. n. 109935 del 19/02/2020 ed il Genio di Napoli ha fornito riscontro in merito al riferimento normativo in base al quale l'istanza di autorizzazione è stata presentata ed alla rispondenza della descrizione del progetto riportata nello SPA rispetto a quello oggetto di richiesta di autorizzazione con propria nota prot. Reg. n. 236256 del 19/05/2020;
- d. che con nota prot. reg. n. 240616 del 21/05/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- e. che sono state acquisite le comunicazioni di seguito riportate:
  - nota della Città Metropolitana di Napoli prot. N. 64234 del 19/06/2020 acquisita a mezzo pec in pari data;
  - nota del Parco del Partenio prot. N. 995 del 03.07.2020 acquisita a mezzo pec in pari data riportante il sentito di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale della Campania n.16 del 7 agosto 2014;
- f. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 353107 del 27/07/2020, la IMI s.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite a mezzo pec del 26/10/2020;

#### RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 03/12/2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*"Relazione sull'intervento la dott.ssa Gemma D'Aniello e la dott.ssa Stefania Coraggio le quali evidenziano quanto segue:*

*Considerato che*

  - *Il progetto prevede l'ampliamento dell'area di cava attualmente autorizzata dal programma di dismissione con un'espansione a monte dell'attuale ciglio superiore del limite di cava per una superficie di circa 2,3 ettari, e una contestuale riduzione in corrispondenza del canale ad ovest dell'area di cava di circa 0,36 ettari. Gli interventi che saranno previsti nelle porzioni superiori (a monte dell'area di intervento) provocheranno l'asportazione di soprassuolo e conseguente escavazione di materiale lapideo, con perdita di Habitat 6210(\*), per una superficie pari a circa 1,38 ha.*
  - *L'area di cava ricade nella ZSC IT 8040006 "Dorsale dei Monti del Partenio".*
  - *L'area interessata dal programma di coltivazione oggetto di istruttoria interesserà zone con la seguente destinazione urbanistica:*

Per una superficie corrispondente a quella della attuale cava autorizzata pari a 11,89 ha ca (86% del totale) interessa un'area con destinazione ad Attività di cava (art. 63 delle NTA); Per una superficie pari a 1,90 ha (ca il 14% del totale) ovvero la porzione in ampliamento della attuale autorizzazione l'area oggetto di nuova coltivazione ricade nella zona del PUC di Roccarainola definita Aree di pregio naturalistico ed ambientale (art. 17 delle NTA). In tale area è prescritto, tra l'altro, "l'immodificabilità del suolo, vietando qualsiasi intervento che comporti alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, dell'equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione di interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifico – didattici; la conservazione della vegetazione spontanea; il divieto di realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche viarie e di trasporto".

E' inoltre vietata la riduzione delle superfici a pascolo.

- Nelle integrazioni presentate si legge che: "emerge una classica problematica di gestione delle cave nell'ambito della programmazione urbanistica comunale le cave in quanto attività circoscritte nel tempo non modificano lo zoning urbanistico, che al termine dell'attività sarà restituito alla destinazione iniziale o diversificata; inoltre nel tempo di svolgimento dell'attività, le cave hanno una loro evoluzione nello spazio, che non viene contemplata nei PRG, che molto spesso fotografano solo la situazione al momento della loro approvazione." Si legge inoltre che se "anche non esplicitamente scritto nelle NTA del piano urbanistico, l'attività estrattiva non risulterebbe compatibile. Ciò nonostante il presente progetto definitivo è un adeguamento del progetto autorizzato predisposto al fine di poter realizzare il programma di dismissione autorizzato, che consente il recupero completo di tutto il fronte attraverso interventi di ingegneria naturalistica; recuperando in maniera definitiva ed armonica i fronti di cava presenti lungo il versante da diversi decenni." e che "l'art. 18 delle NTA del PRAE prevede che "Qualora le destinazioni finali del sito indicate nel progetto di coltivazione o durante l'esercizio dell'attività estrattiva, non sono conformi allo strumento urbanistico vigente o ai vincoli discendenti da altri strumenti di pianificazione il competente Ufficio Regionale indice la conferenza di servizi ex art. 5 DPR 447/1998 o ex art. 12 della L.R. n°16/2004 al fine dell'approvazione eventuale del progetto in variante allo strumento urbanistico comunale o anche ai piani territoriali paesistici".
- In riscontro alla richiesta di integrazioni in merito al Sentito del Parco il proponente riscontra dicendo che "Per il sentito del Parco si rimanda agli esiti del sopralluogo."
- Dalla Carta della Natura ISPRA – ARPAC si evince che l'area circostante quella di intervento ha alto valore paesaggistico e naturalistico ed è caratterizzata da Querceti a roverella dell'Italia Meridionale (Codice Corine Biotes 41.732) e gariga ad *Ampelodesmus mauritanicus* (Codice Corine Biotes 32.23). Nello Studio di Incidenza e nel riscontro alla richiesta di integrazioni si legge che dai sopralluoghi effettuati l'area risulta invece interessata principalmente dalla presenza di pascoli cespugliati ed arborati. In alcuni settori si rinviene una sorta di "macchia povera", costituita da arbusti radi e di modesta statura e da una grande varietà di specie erbacee. I pascoli derivanti da degradazione del bosco a Roverella e cerro sono ascrivibili agli Xerobrometi (ordine Festuco-Brometalia), pascoli magri a *Bromus erectus* ed altre specie xerofile, riferibili all'Habitat 6210(\*)
- Nel riscontro alla richiesta di integrazioni è dichiarato che "La caratterizzazione della vegetazione dell'area oggetto dell'ampliamento è stata effettuata attraverso sopralluoghi realizzati nei mesi di marzo e giugno."
- Nel riscontro alla richiesta di integrazioni è dichiarato, inoltre, che "Al fine di ridurre l'impatto paesaggistico delle attività alla fine degli interventi di ricomposizione morfologica e vegetazionale risulta indispensabile l'eliminazione e/o attenuazione delle pareti subverticali attualmente presenti sulla parte sommitale del fronte di cava. Per tale motivo le superfici già sottoposte a recupero vegetazionale dovranno essere dismesse e arretrate e nuovamente realizzate, come da indicazioni contenute nei documenti progettuali".
- La normativa in materia di Valutazione di Incidenza stabilisce che se un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa),

si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 357/97 e s.m.i. , art. 5, comma 8). Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 357/97 e s.m.i. , art. 5, comma 9).

Viste le integrazioni trasmesse con pec del 26/10/2020 acquisite al prot. regionale al n.537981 del 12/11/2020

**Si propone alla Commissione VIA VAS VI di assoggettare a VIA integrata con la Valutazione di Incidenza il progetto di "Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola" per le motivazioni di seguito riportate:**

- **Dall'analisi delle NTA del PUC di Roccarainola il progetto di coltivazione non risulta ad oggi compatibile con quanto previsto dall'art.17 delle stesse.**
- **Non è stato acquisito il Sentito del Parco Regionale del Partenio dovuto ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e della Delibera di Giunta Regionale n. 814/2018 che testualmente recita "La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che "Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.". Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione. Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_27\\_04\\_2010.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf), prima dell'istanza di valutazione appropriata il proponente dovrà acquisire il "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul progetto o sull'intervento."**
- **In sede di richiesta di integrazioni si era segnalato al Parco del Partenio che considerata l'emergenza sanitaria in atto e i termini perentori della procedura in esame, non risultava possibile effettuare un sopralluogo propedeutico congiunto per verificare le condizioni dell'area di intervento.**
- **A seguito del riscontro del proponente alla richiesta di integrazioni, non è stata reiterata dal Parco alcuna richiesta di sopralluogo né appare necessario effettuare un sopralluogo congiunto ai fini dell'espressione del sentito di esclusiva competenza del Parco. Pertanto, in assenza di Sentito non è possibile procedere con la valutazione di incidenza. Si rappresenta, inoltre, che ai fini dell'acquisizione del sentito non c'è evidenza nella documentazione di riscontro alle integrazioni richieste, della trasmissione al Parco delle modifiche alla valutazione di incidenza;**
- **Non sono adeguatamente valutati e mitigati gli effetti ambientali connessi alla dismissione e arretramento delle pareti già ricomposte;**
- **Non sono previste condizioni ambientali atte a ridurre gli impatti dovuti alla perdita di habitat 6210 e alla relativa modifica di ambiente di nidificazione e foraggiamento delle specie avifaunistiche potenzialmente rinvenibili nell'area, né mitigazioni che riducano il disturbo alle specie anche nelle aree contermini;**
- **Le condizioni ambientali richieste dal proponente non riportano tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientali come necessarie a ridurre gli effetti ambientali negativi del progetto. Inoltre le stesse devono essere "necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi e vanno formulate secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.B degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della V.I.A. In**

**Regione Campania di cui alla D.G.R. n.680 del 2017.**

- **Non è chiaro se l'habitat sottratto sia caratterizzato da 'notevole fioritura di orchidee' e pertanto se sia da considerare prioritario o meno. Non sono infatti riportate foto o relazioni relative ai sopralluoghi effettuati nei mesi di marzo e giugno;**
- **Nelle integrazioni presentate sono riportate apprezzabili misure compensative degli effetti ambientali indotti dall'intervento; tuttavia, sono realizzabili solo previo accordo con l'Ente Parco. Ad oggi non vi è nessuna evidenza dell'avvenuto accordo con il Parco (anche soggetto gestore del Sito Natura 2000) su questi temi né le misure sono considerate parte integrante del progetto;**
- **In merito al rispetto delle misure di conservazione di cui al DM Ambiente 17/10/2007 e alla DGR 795/2017 si rileva che nelle integrazioni presentate è dichiarato che l'opera è compatibile con le misure "divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi" e " divieto di modifica della destinazione d'uso negli habitat" perché non si modifica l' uso del suolo in quanto si mantiene la destinazione a pascolo delle superfici oggetto di intervento"; dal punto di vista naturalistico – ambientale la superficie a pascolo sarà convertita ad altro uso e pertanto la compatibilità degli interventi con le misure di conservazione non sembrerebbe al momento garantita, salvo diversa valutazione del Soggetto Gestore del sito Natura 2000.**

**La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal gruppo istruttore D'Aniello - Coraggio e della proposta di parere formulata dagli stessi, assoggetta l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per le motivazioni sopra riportate dagli istruttori";**

- b. che la IMI s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 5379 del 07/09/2020;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dalla dott.ssa Stefania Coraggio ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 03/12/2020, il progetto di "Coltivazione e ricomposizione ambientale superfici assentite ex art. 36 L.R. 54/85 e allineamento fronti di cava di calcare Signorina-Difesa nel Comune di Roccarainola", proposto dalla IMI s.r.l., con sede in Roccarainola (NA) alla Via Difesa 5, per le seguenti motivazioni:

- Dall'analisi delle NTA del PUC di Roccarainola il progetto di coltivazione non risulta ad oggi compatibile con quanto previsto dall'art.17 delle stesse.
- Non è stato acquisito il Sentito del Parco Regionale del Partenio dovuto ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e della Delibera di Giunta Regionale n. 814/2018 che testualmente recita "La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che "Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.". Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione. Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm\\_27\\_04\\_2010.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf), prima dell'istanza di valutazione appropriata il proponente dovrà acquisire il "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul progetto o sull'intervento."
- In sede di richiesta di integrazioni si era segnalato al Parco del Partenio che considerata l'emergenza sanitaria in atto e i termini perentori della procedura in esame, non risultava possibile effettuare un sopralluogo propedeutico congiunto per verificare le condizioni dell'area di intervento.
- A seguito del riscontro del proponente alla richiesta di integrazioni, non è stata reiterata dal Parco alcuna richiesta di sopralluogo né appare necessario effettuare un sopralluogo congiunto ai fini dell'espressione del sentito di esclusiva competenza del Parco. Pertanto, in assenza di Sentito non è possibile procedere con la valutazione di incidenza. Si rappresenta, inoltre, che ai fini dell'acquisizione del sentito non c'è evidenza nella documentazione di riscontro alle integrazioni richieste, della trasmissione al Parco delle modifiche alla valutazione di incidenza;
- Non sono adeguatamente valutati e mitigati gli effetti ambientali connessi alla dismissione e arretramento delle pareti già ricomposte;
- Non sono previste condizioni ambientali atte a ridurre gli impatti dovuti alla perdita di habitat 6210 e alla relativa modifica di ambiente di nidificazione e foraggiamento delle specie avifaunistiche potenzialmente rinvenibili nell'area, né mitigazioni che riducano il disturbo alle specie anche nelle aree contermini;
- Le condizioni ambientali richieste dal proponente non riportano tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientali come necessarie a ridurre gli effetti ambientali negativi del progetto. Inoltre le stesse devono essere "necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi e vanno formulate secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.B degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della V.I.A. In Regione Campania di cui alla D.G.R. n.680 del 2017.
- Non è chiaro se l'habitat sottratto sia caratterizzato da 'notevole fioritura di orchidee' e pertanto se sia da considerare prioritario o meno. Non sono infatti riportate foto o relazioni relative ai sopralluoghi effettuati nei mesi di marzo e giugno;
- Nelle integrazioni presentate sono riportate apprezzabili misure compensative degli effetti

ambientali indotti dall'intervento; tuttavia, sono realizzabili solo previo accordo con l'Ente Parco. Ad oggi non vi è nessuna evidenza dell'avvenuto accordo con il Parco (anche soggetto gestore del Sito Natura 2000) su questi temi né le misure sono considerate parte integrante del progetto;

- In merito al rispetto delle misure di conservazione di cui al DM Ambiente 17/10/2007 e alla DGR 795/2017 si rileva che nelle integrazioni presentate è dichiarato che l'opera è compatibile con le misure "divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi" e "divieto di modifica della destinazione d'uso negli habitat" perché non si modifica l'uso del suolo in quanto si mantiene la destinazione a pascolo delle superfici oggetto di intervento"; dal punto di vista naturalistico – ambientale la superficie a pascolo sarà convertita ad altro uso e pertanto la compatibilità degli interventi con le misure di conservazione non sembrerebbe al momento garantita, salvo diversa valutazione del Soggetto Gestore del sito Natura 2000.

2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. DI trasmettere il presente atto:

- 3.1. al proponente IMI s.r.l.;
- 3.2. alla Giunta Regionale della Campania UOD 50 07 13 Servizio territoriale provinciale Napoli;
- 3.3. alla Giunta Regionale della Campania UOD 50 18 06 Genio civile di Napoli;
- 3.4. al Parco Regionale del Partenio;
- 3.5. al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- 3.6. al Comune di Roccarainola;
- 3.7. alla Comunità Montana Partenio – Valle del Lauro;
- 3.8. alla Città Metropolitana di Napoli;
- 3.9. alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio